II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

(2002/C 331 E/01)

COM(2002) 442 def.

(Presentata dalla Commissione il 1º agosto 2002)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura. Tale regolamento deve essere modificato in seguito a decisioni recentemente adottate nell'ambito di organismi internazionali, a nuovi pareri scientifici e alla giurisprudenza della Corte di giustizia:

1) Il regolamento contiene numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). La Comunità è parte contraente della NAFO ed è tenuta ad attuare le misure adottate da tale organizzazione. Durante la sessione straordinaria della NAFO del febbraio 2002 sono state adottate le seguenti misure:

   a) L'introduzione di una dimensione di maglia superiore per la pesca della razza. A decorrere dal 1º luglio 2002 tale dimensione è di 280 mm per il sacco della rete.

   b) L'introduzione di un sistema di dichiarazione delle catture dei gamberetti nella divisione NAFO 3L.

   c) La proroga fino al 31 dicembre 2002 del periodo di fermo per la pesca dei gamberetti in alcune zone della divisone NAFO 3M, che andava precedentemente dal 1º giugno al 30 settembre 2002.

   d) L'incremento del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione NAFO 3M.

   e) L'incremento del TAC di ippoglosso nero nella divisione NAFO 3LMNO.

2) Il 14 febbraio 2002 si sono concluse le consultazioni tra la Comunità, a nome della Svezia, e la Federazione russa sulla cooperazione in materia di pesca per il 2002. Le conclusioni di dette consultazioni, che riguardano gli scambi di possibilità di pesca sotto forma di contingenti e di licenze, devono ora essere attuate attraverso normative comunitarie che consentano ai pescatori di avvalersi delle nuove possibilità di pesca.

3) Nel corso delle consultazioni in materia di pesca tra l'UE e la Norvegia sul regolamento per la pesca nello Skagerrak e nel Kattegat nel 2002 le due parti hanno concordato quanto segue: «Considerate le particolari circostanze in cui è stato elaborato il parere per la passera per il 2002, le parti concordano di chiedere al CIEM di riesaminare il proprio parere relativo allo stock per il 2002 non appena saranno disponibili le statistiche ufficiali sulle catture di passera nel 2001». Nelle conclusioni del parere sulla passera nello Skagerrak e nel Kattegat il CIEM dichiara che «i dati relativi al 2001 consentono di prevedere, per il 2002, un livello di status quo superiore del 32 % a quanto prospettato nel 2001, con la conseguenza che il TAC per il 2002 potrebbe essere aumentato fino al 32 % senza seri rischi supplementari per lo stock». Il TAC è stato modificato di conseguenza. Per quanto riguarda lo Skagerrak la Norvegia ha accettato di aumentare il TAC.

4) La Comunità europea e la Norvegia hanno raggiunto un accordo secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord vengono trasferite alla Norvegia, mentre 1 500 t di passera nella stessa zona sono trasferite dalla Norvegia alla Comunità.

5) Alla riunione del Consiglio del dicembre 2001 la Commissione e il Consiglio hanno concordato di chiedere ulteriori pareri scientifici al CIEM e allo CSTEP sullo stato dello stock di sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b e sul livello adeguato di catture per il 2002. Né il CIEM né lo CSTEP hanno reputato opportuno modificare le precedenti valutazioni del CIEM.

Nell'elaborare le proposte relative ai TAC e ai contingenti per la ricostituzione degli stock la Commissione aveva stabilito, l'anno scorso, TAC corrispondenti a sbarchi che, secondo le previsioni di cattura del CIEM, avrebbero consentito per il merluzzo bianco e la sogliola un incremento del 30 % dell'SSB e per il nasello un aumento del 15 %. Ogniqualvolta ciò significava una riduzione del TAC di oltre il 50 %, è stato proposto un TAC pari al 50 % del TAC del 2001. Il TAC proposto non è stato tuttavia mai fissato ad un livello che comportasse una mortalità per pesca superiore all'Fpa.

Conformemente al parere del CIEM e in base agli stessi principi utilizzati nel fissare il TAC per l'anno scorso, il TAC per l'intero 2002 sarà di 2 710 t per la sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b (regola dell'Fpa).

6) In un nuovo parere scientifico sulla gestione dell'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k, la CIEM raccomanda che la mortalità per pesca nel 2002 venga fissata ad un livello pari o inferiore a 0,35, che corrisponde a catture di non oltre 11 000 t per l'intero anno. Il TAC è stato modificato di conseguenza.

7) Nel procedimento C-61/96 la Corte di giustizia ha stabilito che consentire al Portogallo di pescare, nell'ambito del TAC per l'acciuga nelle divisioni CIEM IX, X, COPACE 34.1.1, una parte del contingente ad esso assegnato nella divisione CIEM VIII potrebbe pregiudicare la stabilità relativa di questa divisione. Il trasferimento dev'essere pertanto interrotto.

8) Durante la riunione annua dell'ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente per il tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t. Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT e della sottoutilizzazione e sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione del contingente di tonno rosso e pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2555/2001 relativo alla ripartizione annua dei TAC.

9) Durante la sessione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), svoltasi nel novembre 2000, è stata formulata la raccomandazione di introdurre contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico. Le raccomandazioni sono entrate in vigore il 26 giugno 2001 e la Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuarle.

10) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 973/2001 è necessario determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio, in base alla media di pescherecci comunitari che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero complessivo di pescherecci, fissato a 1 253, è distribuito nel seguente modo tra gli Stati membri: Irlanda 25, Spagna 751, Francia 155, Regno Unito 12 e Portogallo 310. Il numero totale non può essere superato.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001 il numero complessivo di pescherecci, stabilito in base all'articolo 10, paragrafo 1, viene ripartito tra gli Stati membri. Il numero di pescherecci che intendono partecipare alla pesca dell'alalunga nel 2002, secondo i dati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione, è superiore a 1 253. In base alla dichiarazione rilasciata dalla Spagna, dalla Francia e dall'Irlanda al momento dell'adozione del regolamento, la Spagna e la Francia rinunceranno ad un massimo di 25 pescherecci a favore dell'Irlanda, qualora ciò fosse necessario ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3. La riduzione sarà proporzionale al numero di pescherecci stabilito conformemente all'articolo 10, paragrafo 1. Ciò significa che la Spagna dovrà ridurre il numero dei propri pescherecci di 21 unità, portandolo a 730, e la Francia di 4 unità, portandolo a 151, mentre l'Irlanda aumenterà il numero dei propri pescherecci da 25 a 50.

11) Il regolamento stabilisce numerose misure di conservazione e di esecuzione da applicare alla pesca nel mar Baltico. Queste misure sono state raccomandate dalla Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC). La Comunità è tenuta, quale parte contraente, ad attuare queste misure. Durante la sessione straordinaria del marzo 2001 l'IBSFC ha adottato una raccomandazione relativa ad una maggiore selettività degli attrezzi nella pesca del merluzzo con reti da traino. Le disposizioni relative allo spessore del filo ritorto per le reti da traino di 130 mm debbono essere inserite nell'allegato V del regolamento.

Il Consiglio è pregato di adottare la presente proposta il più rapidamente possibile per consentire ai pescatori di programmare le proprie attività per la campagna di pesca.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nel febbraio 2002 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato vari emendamenti delle proprie misure di conservazione e di esecuzione che riguardano le dimensioni delle maglie per la pesca della razza, disposizioni in materia di dichiarazione delle catture per la pesca dei gamberetti nella divisione 3L, la proroga del fermo di pesca per i gamberetti in alcune zone della divisione 3M, una modifica del numero massimo di giorni di pesca per i gamberetti nella divisione 3M e il totale ammissibile di catture (TAC) dell'ippoglosso nero.

(2) Secondo la procedura prevista dall'articolo 3 dell'accordo in materia di pesca dell'11 dicembre 1992 concluso tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Federazione russa, la Comunità, in nome della Svezia, e la Federazione russa si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 2002.

(3) In base agli studi scientifici più recenti e di concerto con la Norvegia è possibile aumentare il TAC per il 2002 per la passera di mare nella sottodivisione CIEM [2] IIIa (Kattegat e Skagerrak).

(4) È intervenuto un accordo tra la Comunità europea e la Norvegia, secondo il quale 15 000 t di cicerello nelle acque comunitarie della sottodivisione CIEM IIa e del mare del Nord sono state trasferite alla Norvegia e 1 500 t di passera nella stessa zona sono state trasferite dalla Norvegia alla Comunità.

(5) Conformemente agli studi scientifici più recenti occorre ridurre il TAC per la sogliola nelle sottodivisioni CIEM VIIIa e b. È inoltre opportuno, in considerazione del nuovo parere scientifico del CIEM, stabilire il TAC per l'aringa nelle sottodivisioni CIEM VIIg,h,j,k per l'intero anno 2002.

(6) A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 18 aprile 2002 nel procedimento C-61/96 è necessario sopprimere la nota in calce 2 relativa alla voce acciuga nella zona IX, X, COPACE 34.1.1.

(7) Durante la sessione annua dell'ICCAT, svoltasi dal 12 al 19 novembre 2001, sono state adottate per la prima volta tabelle che indicano in che misura le parti contraenti dell'ICCAT non hanno utilizzato o hanno utilizzato in eccesso le possibilità di pesca concordate nell'ambito dell'ICCAT. A questo proposito l'ICCAT ha adottato una decisione dalla quale risulta che, durante il 2000, la Comunità europea non ha utilizzato 1 696 t del proprio contingente di tonno rosso dell'Atlantico meridionale e 2 t del contingente di pesce spada dell'Atlantico meridionale, mentre ha superato il proprio contingente di pesce spada dell'Atlantico settentrionale di 147,5 t.

(8) Per tener conto degli adeguamenti dei contingenti comunitari decisi dall'ICCAT nonché della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento attribuiti alla Comunità europea a seguito della sottoutilizzazione dei contingenti di tonno rosso e di pesce spada dell'Atlantico meridionale e del sovrasfruttamento, da parte di alcuni Stati membri, delle possibilità di pesca per il 2000 relative al pesce spada dell'Atlantico settentrionale stabilite dall'ICCAT, è opportuno che la ripartizione della sottoutilizzazione e del sovrasfruttamento avvenga in base al contributo rispettivo di ogni Stato membro, senza modificare il metodo di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2555/2001 relativo alla ripartizione annua dei TAC.

[1] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

[2] Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

(9) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [1], occorre determinare il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio basandosi sulla media dei pescherecci che hanno catturato tale specie durante il periodo 1993-1995. Il numero di pescherecci va ripartito tra gli Stati membri.

(10) Durante la sessione straordinaria del novembre 2000, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha raccomandato che vengano introdotti contingenti per il marlin bianco e il marlin azzurro dell'oceano Atlantico.

(11) La Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha raccomandato, nel marzo 2001, misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo con reti da traino. Occorre pertanto modificare il punto 3 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2555/2001, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [2].

(12) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 dev'essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

«È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta delle specie elencate nell'allegato IX. Tale dimensione può essere ridotta a un minimo di 60 mm per la pesca diretta del totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae) la dimensione delle maglie è aumentata, a decorrere dal 1º luglio 2002, ad un minimo di 280 mm nel sacco della rete.»

2) All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberello boreale (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità.»

3) L'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato IB è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

5) L'allegato ID è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

6) L'allegato IE è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

7) L'allegato IF è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

8) Nell'allegato V, il punto 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. In deroga alle disposizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, la dimensione minima delle maglie per la pesca del merluzzo bianco con reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe è di 130 mm. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm se si utilizza un filo unico e di 4 mm se si utilizza un filo doppio. Tale dimensione di maglia e lo spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

---

[1] GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

[2] GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 2555/2001è modificato come segue:

1) La voce relativa alla specie Spratto nella zona «IIIbcd (acque CE)» è sostituita dal seguente testo:

«**Specie:** Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona:** IIIbcd (acque CE)
Danimarca	33 705	(1) Da imputare alla quota spettante all'Estonia del TAC IBSFC.
Germania	21 353	(2) Da imputare alla quota spettante alla Lettonia del TAC IBSFC.
Finlandia	17 644	(3) È consentito un massimo di 5 % in peso di aringa come cattura accessoria.
Svezia	76 158	(4) Da imputare alla quota spettante alla Lituania del TAC IBSFC.
CE	148 860	(5) Da pescare nella zona svedese delle acque CE. Catture accessorie di altre specie da imputare a questa quota.
Estonia	0 (1)	
Lettonia	8 000 (2) (3)	
Lituania	4 000 (4)	
Federazione Russa	1 000 (5)	
TAC	380 000	

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque estoni	Acque lettoni	Acque lituane
CE	0	8 000	4 000»

2) È aggiunta la seguente voce:

«**Specie:** Spratto *Sprattus sprattus*		**Zona:** IIId (acque russe)
Svezia	1 000	
CE	1 000	
TAC	380 000»	

ALLEGATO II

Nell'allegato IB del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Cicerelli nella zona «IIa, mare del Nord», alla specie Passera di mare nelle zone «Skagerrak», «Kattegat» e nella zona «IIa (acque CE), mare del Nord» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie:**	Cicerelli *Ammodytidae*	**Zona:** IIa (1), mare del Nord (1)
Danimarca	799 388	(1) Acque comunitarie escluse le acque entro 6 miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle isole Shetland, Fair e Foula.
Regno Unito	17 473	(2) Eccetto Danimarca, Finlandia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.
Tutti gli Stati membri	31 139 (2)	(3) Tale contingente consiste di catture miste di cicerelli, busbane norvegesi e melù. Può essere prelevato fino a un massimo di 500 t di busbana norvegese nella divisione VIa a nord di 56°30' N.
CE	848 000	(4) Tale contingente consiste di cicerelli, busbane norvegesi, fino a un massimo di 2 000 t di spratti e delle catture accessorie inevitabili di melù. Lo spratto e un massimo di 6 000 t di busbana norvegese possono essere pescati nella divisione VI a nord di 56°30' N. Le catture di busbana norvegese sono subordinate alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Commissione, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.
Norvegia	50 000 (3)	
Isole Færøer	20 000 (4)	
TAC	918 000	

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** Skagerrak
Belgio	50	(1) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia sulla pesca nello Skagerrak e nel Kattegat per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti sono le seguenti: CE: 8 279 t; Norvegia: 169 t.
Danimarca	6 578	
Germania	34	
Paesi Bassi	1 265	
Svezia	352	
CE	8 279	
TAC	8 448 (1)	

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** Kattegat
Danimarca	1 880	
Germania	21	
Svezia	211	
CE	2 112	
TAC	2 112	

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	**Zona:** IIa (acque CE), mare del Nord
Belgio	4 591	(1) Da prelevare solamente nella zona IV (acque CE). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.
Danimarca	14 922	
Germania	4 305	
Francia	861	
Paesi Bassi	28 696	
Regno Unito	21 235	
CE	74 610	
Norvegia	2 390 (1)	
TAC	77 000 (2)	(2) TAC concordato nell'ambito delle consultazioni sulla pesca tra la Comunità europea e la Norvegia per il 2002. Le quote del TAC spettanti alle parti, previ gli scambi, sono le seguenti: CE: 74 610 t, Norvegia: 2 390 t.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque norvegesi
CE	31 500»

ALLEGATO III

Nell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Aringa nella zona «VIIg,h,j,k», alla specie Acciuga nella zona «IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)» e alla specie Sogliola nella zona «VIIIa,b» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie:**	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:** VIIg,h,j,k (1)
Germania	122	(1) La divisione CIEM VII g, h, j, k è aumentata grazie alla zona aggiunta al Mare Celtico, delimitata: — a nord da 52°30' N, — a sud da 52°00' N, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.
Francia	679	
Irlanda	9 506	
Paesi Bassi	679	
Regno Unito	14	
CE	11 000	
TAC	11 000	

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	**Zona:** IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)
Spagna	3 826 (1)	(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
Portogallo	4 174 (1)	
CE	8 000	
TAC	8 000	

Specie:	Sogliola *Solea solea*	**Zona:** VIIIa,b
Belgio	34 (1)	(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia oppure nelle acque internazionali della zona in questione. (2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.»
Spagna	6 (2)	
Francia	2 484 (1)	
Paesi Bassi	186 (1)	
CE	2 710	
TAC	2 710	

ALLEGATO IV

Nell'allegato IE del regolamento (CE) n. 2555/2001 le voci relative alla specie Gamberello boreale nella zona «NAFO 3M» e alla specie Ippoglosso nero nella zona «NAFO 3LMNO» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie:** Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:** NAFO 3M (1)
TAC (2)	(1) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione L3, nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine	Longitudine
1	47°20'0	46°40'0
2	47°20'0	46°30'0
3	46°00'0	46°30'0
4	46°00'0	46°40'0

I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4).

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1º giugno al 31 dicembre 2002 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47°55'0	45°00'0
2	47°30'0	44°15'0
3	46°55'0	44°15'0
4	46°35'0	44°30'0
5	46°35'0	45°40'0
6	47°30'0	45°40'0
7	47°55'0	45°00'0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica.

Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è:

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	2	131
Spagna	10	257
Portogallo	1	69

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area delimitata alla nota (1).

«**Specie:** Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		**Zona:** NAFO 3LMNO
Germania	896	
Spagna	12 060	
Portogallo	5 090	
CE	18 046	
TAC	32 604»	

ALLEGATO V

L'allegato IF del regolamento (CE) n. 2555/2001 è modificato come segue:

1) Le voci relative alla specie Tonno rosso nella zona «oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo», alla specie Pesce spada nelle zone «oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» e «oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N» e alla specie Alalunga nella zona «oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N» sono sostituite dal seguente testo:

«**Specie:** Tonno rosso *Thunnus thynnus*		**Zona:** Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mediterraneo
Grecia	395,5	([1]) Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Spagna	6 497	
Francia	6 461	
Italia	6 105	
Portogallo	803,5	
Tutti gli Stati membri	60 ([1])	
CE	20 286	
TAC	29 500	

Specie: Pesce spada *Xiphias gladius*		**Zona:** Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Spagna	4 087,5	([1]) Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
Portogallo	763	
Tutti gli Stati membri	75 ([1])	
CE	4 925,5	
TAC	10 200	

Specie: Pesce spada *Xiphias gladius*		**Zona:** Oceano Atlantico, a sud di 5° di latitudine N
Spagna	5 850	
Portogallo	385	
CE	6 235	
TAC	14 620	

Specie:	Alalunga *Germo alalunga*	**Zona:** Oceano Atlantico, a nord di 5° di latitudine N
Irlanda	3 158 (1) (3)	(1) È proibito usare reti da imbrocco, le reti da posta ancorate, i tramagli e le reti da posta impiglianti. (2) Il numero di pescherecci comunitari che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a 1 253 unità, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001. (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 973/2001 la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro autorizzati a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:
Spagna	17 801 (1) (3)	
Francia	5 599 (1) (3)	
Regno Unito	201 (1) (3)	
Portogallo	1 953 (3)	
CE	28 712 (1) (2)	
TAC	34 500	

Stati membri	Numero massimo di pescherecci
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310
CE	1 253»

2) Sono inserite le seguenti voci relative alle specie Marlin azzurro e Marlin bianco nella zona «oceano Atlantico»:

«**Specie:**	Marlin azzurro *Makaira nigricans*	**Zona:** Oceano Atlantico
CE	106,5	
TAC	Non pertinente	
Specie:	Marlin bianco *Tetrapturus alba*	**Zona:** Oceano Atlantico
CE	46,53	
TAC	Non pertinente»	